



## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MALAN, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO e ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2022

Istituzione di un’Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all’articolo 138 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - È opinione largamente maggioritaria nel dibattito pubblico, alla luce di evidenze non revocabili in dubbio, che la II parte della Costituzione e il modello di architettura istituzionale da questa emergente non riescano più a fare fronte alle repentine sfide poste da una realtà politica, sociale, economica, culturale in accelerazione e radicalmente cangiante rispetto al modello originariamente previsto dai Costituenti.

L'instabilità dei governi è un dato che ha drammaticamente caratterizzato l'intera storia repubblicana, costituendo un insormontabile impedimento al progresso materiale e spirituale della società. È improcrastinabile l'esigenza di riformare l'ordinamento dello Stato, inidoneo a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione pubblica. Il buon andamento e l'effettività dell'amministrazione dello Stato sono condizioni indefettibili per la tutela delle libertà e dei diritti degli individui di questo Paese.

La rimodulazione degli organi apicali dell'ordinamento non si pone in antitesi con la volontà dei Costituenti, ma ne rappresenta un naturale *continuum*. È nello spirito e nella volontà di coloro che ci hanno restituito le libertà violate l'essenzialità della riforma. Le parole dei membri della Costituente irradiano lucenti le tenebre dell'attualità. Piero Calamandrei il 4 settembre 1946, in occasione dell'ordine del giorno Perassi sulla forma di governo, così si pronunciava: «La democrazia, per funzionare, deve avere un Governo stabile: questo è il problema fondamentale della democrazia. Se un regime democratico non riesce a darsi un governo che governi, esso è condannato. [...] Premesso questo, quelle cautele pratiche che

sono state suggerite da vari colleghi per garantire che nella repubblica parlamentare si abbia stabilità di governo, sono veramente efficaci a questo scopo?». Dichiarazioni profetiche, se rilette a distanza di settantacinque anni. Massimo Severo Giannini, capo di gabinetto del Ministro per la Costituente Pietro Nenni e protagonista di quell'epoca di rinascita, constatò amaramente i limiti della Carta fondamentale: «La terza parte della Costituzione, quella rubricata come "ordinamento della Repubblica", costituisce la parte più estesa della Carta medesima, ed è anche quella meno felice. Se se ne levano le norme che trattano delle regioni, degli enti locali, e le garanzie costituzionali, è un prodotto alquanto mediocre. [...] Devo dire che appena la Costituzione fu approvata dall'Assemblea costituente fummo in parecchi a dire che quella costituzione non avrebbe funzionato, per l'esperienza storica che già si possedeva».

Riportare alla luce il pensiero di coloro che hanno fondato una stagione ispirata al riconoscimento delle libertà individuali è la premessa di qualsivoglia riforma costituzionale. La revisione dell'architettura istituzionale si pone nel solco dell'operato dei Padri dell'Italia repubblicana. Modificare la parte II della Costituzione, così da attribuire alle istituzioni i poteri per mutare la realtà secondo i desideri e le speranze degli individui, è la piena realizzazione dello spirito costituente. Una riforma che non oscuri e alteri, ma che completi e ottimizzi il lavoro dell'Assemblea costituente. È questo lo spirito del presente disegno di legge costituzionale.

Le ragioni di una profonda revisione dell'ordinamento della Repubblica sono mani-

fieste. Gran parte delle trasformazioni meramente fattuali, incidenti direttamente e in maniera patente su forma di Governo e forma di Stato nonché sul rapporto tra Governo, Parlamento e autonomie territoriali non sono andate incontro a una rimodulazione del sistema istituzionale, la quale quindi appare non più rinviabile, al fine di un generale riallineamento della Carta costituzionale al mondo che siamo chiamati a vivere e alle sfide sempre più rilevanti che siamo chiamati ad affrontare. Appare infatti chiaro come ci si sia trovati, nel corso degli anni, davanti a risposte spontanee, fattuali appunto, le quali però hanno ingenerato il rischio di un non meditato moto di faglia potenzialmente incline a disarticolare la funzionalità dei pubblici poteri, non più nitidamente perimetrati. Per questo si ritiene sia giunto il momento, non casualmente nella fase di ricostruzione del tessuto sociale italiano così duramente provato dall'incedere della pandemia, di un momento di profonda revisione volto alla riedificazione, e non alla mera, formalistica, ristrutturazione, dell'architettura istituzionale.

Proprio la necessità sottesa alla riforma che qui viene proposta impone la limitazione dell'intervento all'individuazione dello strumento e del metodo, quale quello dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, con esclusione della prima parte, all'interno della quale veicolare un più ampio, approfondito, organico dibattito sui profili attinenti il merito.

Preliminarmente sembra d'uopo delineare la motivazione sottesa al ricorso allo strumento dell'Assemblea per procedere ad una riforma qualitativamente e quantitativamente estesa, coinvolgente la intera seconda parte della Costituzione: in primo luogo, come in ogni momento storico di crisi, quale fu, fatte le debite contestualizzazioni, quello che portò all'approvazione della Costituzione, appare irrinunciabile uno spirito di genuina concordia nazionale e di unione, pur nella

pluralistica diversità delle opzioni concettuali e della complessiva visione della cosa pubblica e della sua organizzazione. E d'altronde appare indubbio come l'Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione, anche in termini puramente simbolici, rappresenti il momento in assoluto più alto immaginabile, coagulando quello spirito unitario funzionale ad una ripartenza del Paese invocata dalle più alte cariche istituzionali, a partire dal Presidente della Repubblica. Proprio per l'alto profilo che qui si immagina, si ritiene essenziale delineare l'ambito di operatività, il metodo complessivo, e non il merito che invece sarà rimesso alle distinte sensibilità che si incontreranno in una proficua dialettica riformatrice in seno alla Assemblea stessa.

Non si disconosce la profonda connessione tra parte II e parte I della Costituzione; ogni modifica dell'assetto istituzionale è comunque una modifica tale da ingenerare un sistema complessivo che finisce, inevitabilmente e funzionalmente, per incidere sulla forma e sulla sostanza dei diritti sussunti nella parte I. Proprio questo aspetto informa la *ratio* complessiva del senso, profondo, di voler istituire un consesso di puro spirito costituente, il più possibile alieno da elementi di partigianeria partitica e che al contrario attinga alle migliori sfumature del pensiero politico, nel senso più alto possibile. Solo un'Assemblea per la riforma della Costituzione, elettivamente legittimata e costituita, potrà decidere quale assetto prefigurare e in quale modo il nuovo assetto possa informare, in senso e contesto, i diritti che pur formalmente intoccati appare chiaro assumeranno una differente fisionomia, nella rinnovata architettura istituzionale. È in fondo questa la caratterizzazione che ha portato a ritenere di operare la deroga alle procedure di revisione di cui all'articolo 138 della Costituzione, la cui operatività viene sospesa, per la parte che qui interessa, cioè

la revisione della parte II, in vigore della Assemblea stessa.

Per quanto riguarda la composizione dell'Assemblea si è ritenuto di dover contemplare un numero sufficientemente rappresentativo delle realtà politiche, sociali e di opinione, portando da un lato a sintesi precedenti disegni di legge costituzionale che avevano opinato, ciascuno, per diversi numeri di componenti e arrivando a individuare il numero dei componenti in cento: come noto, nella XVI legislatura, diversi disegni di legge costituzionali avevano previsti centocinquanta, ottanta, duecento, cento o novanta membri. Il numero di cento appare preferibile, anche alla luce dell'intervenuta legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto la composizione numerica del Parlamento: si tratta di un numero che quindi contempera la delicatezza dei richiesti interventi riformatori con la snellezza imposta dalla riforma costituzionale, confermata in sede referendaria. Anche la stringente perimetrazione delle funzioni dell'Assemblea deve essere inscritta e letta nell'idea generale sottesa alla sua stessa istituzione: concentrarsi sul riassetto dell'architettura istituzionale senza uscire da tale ambito. In questo quadro deve essere letta la previsione di non autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di eventuali disegni di legge costituzionale da parte del Governo, proprio al fine di evitare una sovrapposizione e che la Costituzione, e le ipotesi di riforma della stessa, possano divenire terreno di scontro. Proprio l'elevato profilo che riguarda i componenti, a base elettiva, ha portato a ritenere preferibile in tema di *status* il riconoscimento delle prerogative e delle immunità parlamentari. In merito al procedimento elettorale, si ritiene proprio per la natura dell'Assemblea, per il suo essere consesso di idee e opinioni piuttosto che connotazione partitica, di privilegiare la legge italiana per l'elezione del Parlamento europeo, legge 24 gennaio 1979,

n. 18, la quale ha impianto squisitamente proporzionale, prevede strutturalmente meccanismi di riconoscimento della parità di genere e di tutela adeguata delle minoranze linguistiche. Da ultimo si segnala l'elemento topografico di localizzazione della sede istituzionale che si è voluto identificare con la sede del CNEL: si tratta di un espresso riconoscimento della valenza costituzionalmente riconosciuta del CNEL, quale organismo neutro rispetto alla ridefinizione dell'assetto istituzionale della parte II della Costituzione.

Il testo del presente disegno di legge costituzionale è mutuato dalla proposta predisposta dalla Fondazione Einaudi nello scorso luglio 2021. Salvi i principi generali, l'articolo potrà essere migliorato nel corso dell'*iter* parlamentare per renderlo il più conforme possibile alla volontà delle forze politiche chiamate ad esaminarlo. Esso si compone di 16 articoli. L'articolo 1 disciplina i profili di istituzione della Assemblea, la sua finalità che è appunto orientata e limitata alla rimodellazione della Costituzione, con la sola esclusione tassativa della prima parte, mentre l'articolo 2 stabilisce che l'Assemblea sia eletta in concomitanza con le elezioni politiche generali, immediatamente successive alla data di entrata in vigore della legge costituzionale che qui si propone. Il combinato disposto degli articoli 1 e 2, ai rispettivi commi 2, delinea compiti e funzioni e soprattutto l'irrinunciabile cardine di una ridefinizione dell'assetto istituzionale in coerenza assoluta con la parte I della Costituzione e fissa i limiti oggettivi dell'azione di riforma costituzionale, limitando detta azione alla parte II della Costituzione: come si è già avuto modo di specificare, ogni modifica organica della parte II finisce inevitabilmente per riverberarsi sul portato sostanziale anche delle libertà e dei diritti sussunti nella parte I, proprio per questo da un lato si è affidata questa opera ad un'Assemblea, e non a una commissione o a un comitato di

saggi, e dall'altro lato nel corpo dell'articolo 2 si è ritenuto di specificare analiticamente il senso di una riforma che deve fisiologicamente migliorare e attualizzare il portato di quelle libertà e di quei diritti. L'articolo 3 specifica la caratterizzazione funzionale della Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione, in maniera limitata al suo permanere in carica, ovvero la deliberazione esclusivamente attinente alla revisione costituzionale. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che siano deferiti all'Assemblea eventuali progetti o disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia costituzionale che durante l'Assemblea siano presentati alle Camere: in questo caso, gli stessi disegni o proposte esplicheranno valenza di atti conoscitivi, non potendo configurare vincolo per l'opera di revisione. Analogamente e per le medesime motivazioni, si prevede, al comma 3 dell'articolo 3, che il Presidente della Repubblica non autorizzi la presentazione di disegni di legge costituzionale da parte del Governo. L'articolo 4 nei suoi tre commi delinea la composizione e la durata dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, stabilendo in cento i suoi componenti e in un anno la sua durata, al fine da un lato di disancorare la sua vigenza rispetto a quella delle Camere e dall'altro lato di stabilirne una durata in carica sufficientemente lunga per una proficua opera di discussione, analisi, proposta, redazione e approvazione di un testo costituzionale. Particolarmente significativa appare la previsione conclusiva, al comma 3, a mente della quale lo scioglimento delle Camere dopo l'avvio dei lavori non importa lo scioglimento dell'Assemblea. L'articolo 5 stabilisce i criteri di elettorato attivo e passivo. L'articolo 6 delinea lo *status* dei componenti dell'Assemblea, modellandone la fisionomia sulle garanzie dei parlamentari, alla luce della rilevanza delle funzioni esercitate: ed è così che ogni membro rappresenterà la Nazione, ed eserciterà i propri compiti e le proprie attribuzioni senza

vincolo di mandato e sotto l'usbergo protettivo dell'articolo 68 della Costituzione. È l'Assemblea nell'esercizio della sua autonomia e indipendenza a determinare l'indennità da riconoscere ai suoi membri. L'articolo 7 prevede le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri dell'Assemblea, al fine di assicurare l'indipendenza indispensabile all'alta funzione esercitata. L'articolo 8 definisce l'elezione, stabilendo il suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto da esprimere mediante unico turno elettorale. L'assegnazione dei seggi avviene mediante sistema proporzionale modellato sul sistema della legge italiana per l'elezione del Parlamento europeo. L'articolo 9 contiene le caratteristiche del procedimento elettorale, modellato sul sistema proporzionale puro per l'elezione del Parlamento europeo: la legge 24 gennaio 1979, n. 18, prevede un sistema proporzionale capace di garantire il pluralismo delle idee politiche, di riconoscere la specificità delle minoranze linguistiche e la parità di genere, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 18 del 1979. L'articolo 10 del disegno di legge stabilisce la sede dell'Assemblea nell'attuale sede del CNEL, di cui verranno utilizzate le dotazioni strumentali e il relativo personale per le esigenze funzionali dell'Assemblea stessa. L'articolo 11 definisce le modalità di insediamento entro trenta giorni dalla sua elezione: si stabilisce che essa all'atto dell'insediamento sia presieduta dal membro più anziano. La prima riunione è convocata dal Presidente della Repubblica. L'articolo 12 stabilisce i criteri di organizzazione del lavoro e la nomina di un presidente, due vicepresidenti, tre segretari e due questori. Per i suoi lavori, l'Assemblea adotterà un suo Regolamento e applicherà i Regolamenti del Senato in quanto compatibili. L'articolo 13 definisce la possibilità di istituzioni di Commissioni consultive in seno all'Assemblea. L'articolo 14 delinea le risorse finanziarie e le dotazioni strumentali e

le risorse umane: da un lato saranno utilizzate le strutture e il personale del CNEL, dall'altro lato il bilancio dell'Assemblea potrà dotarsi di risorse non superiori al 5 per cento del bilancio di ciascuno dei due rami del Parlamento, che non saranno tratti dai bilanci delle Camere ma messe a disposizione del Governo. L'articolo 15 disciplina l'approvazione e la promulgazione della legge costituzionale. Il testo è validamente adottato se è approvato dall'Assemblea per la riforma della Costituzione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri. Se non fosse raggiunta tale maggioranza, l'Assemblea sarebbe sciolta di diritto

e decadrebbe. Al fine di garantire una coerente ed omogenea transizione verso il nuovo ordinamento costituzionale, l'entrata in vigore della legge è sospesa fino al termine della legislatura. Sempre in virtù dell'esigenza di organicità e sistematicità della riforma, il comma 3 dispone che gli organi costituzionali modificati dall'Assemblea decadano contestualmente al termine della legislatura. Chiude infine il testo l'articolo 16, a mente del quale l'Assemblea utilizza per quanto compatibile il Regolamento del Senato, per quanto non previsto dalla legge costituzionale e dal proprio Regolamento.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

**TITOLO I****ISTITUZIONE, LIMITI  
E COMPOSIZIONE****Art. 1.***(Istituzione)*

1. È istituita un'Assemblea per la riforma della Costituzione.

2. L'Assemblea non può porre a oggetto di revisione i principi fondamentali e le norme della parte I della Costituzione.

**Art. 2.***(Composizione e poteri)*

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione è eletta in occasione delle elezioni politiche generali successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. L'Assemblea è composta da cento membri e ha il potere di riformare la Costituzione, fatto salvo l'articolo 139 della Costituzione medesima nonché quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, in assoluta coerenza con la I parte della Costituzione, mediante l'approvazione di un'unica legge di revisione costituzionale, eccezionalmente adottata in deroga alle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione, la cui applicazione resta sospesa sino alla conclusione del procedimento di revisione costituzionale di cui alla presente legge.

## Art. 3.

*(Funzioni dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione delibera in via esclusiva in materia di revisione costituzionale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino alla cessazione dei lavori dell'Assemblea, i progetti di legge d'iniziativa parlamentare in materia costituzionale presentati alle Camere sono acquisiti alla competenza dell'Assemblea per la riforma della Costituzione quali atti conoscitivi che non vincolano l'azione di revisione.

3. Nello stesso periodo di cui al comma 2 il Presidente della Repubblica non autorizza la presentazione di disegni di legge costituzionale da parte del Governo.

## Art. 4.

*(Composizione e durata)*

1. L'elezione dell'Assemblea per la riforma della Costituzione è indetta con decreto del Presidente della Repubblica, contemporaneamente al primo rinnovo delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. L'Assemblea è composta da cento membri e dura in carica un anno; il suo mandato non è rinnovabile.

3. Lo scioglimento di una o entrambe le Camere non comporta la decadenza dell'Assemblea.

## Art. 5.

*(Elettorato attivo e passivo)*

1. Sono elettori dell'Assemblea per la riforma della Costituzione tutti i cittadini maggiorenni alla data delle elezioni. Sono eleggibili gli elettori che alla medesima data



hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non sono in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'articolo 7.

2. Gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero esercitano il diritto di voto secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in quanto compatibile con la presente legge costituzionale. I seggi dell'Assemblea attribuiti alla circoscrizione Estero sono quattro, uno per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 459 del 2001.

#### Art. 6.

##### *(Status dei componenti)*

1. Ogni membro dell'Assemblea per la riforma della Costituzione rappresenta la Nazione, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e gode delle guarentigie previste dall'articolo 68 della Costituzione per i membri del Parlamento.

2. I membri dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, per il periodo in cui sono in carica, ricevono l'indennità stabilita dalla stessa Assemblea. Hanno diritto ad un rimborso spese nonché a quant'altro riconosciuto ai membri del Parlamento, previa delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.

#### Art. 7.

##### *(Ineleggibilità ed incompatibilità)*

1. Sono ineleggibili all'Assemblea per la riforma della Costituzione i parlamentari nazionali ed europei, i membri del Governo, i sindaci, i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali, salve dimissioni esecutive entro la data di convocazione dei comizi elettorali.

2. I membri dell'Assemblea che, nel corso del loro mandato, accettano di ricoprire una

delle cariche di cui al comma 1 diventano incompatibili e decadono automaticamente da membri dell'Assemblea.

3. Spetta all'Assemblea di giudicare definitivamente sui titoli di ammissione dei suoi membri e sulle cause, preesistenti o sopravvenute, di ineleggibilità e di incompatibilità.

## TITOLO II

### ELEZIONE

#### Art. 8.

##### *(Elezione)*

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in unico turno elettorale.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, senza soglia di sbarramento.

#### Art. 9.

##### *(Procedimento elettorale e modifiche al sistema elettorale di riferimento)*

1. Per la disciplina del procedimento elettorale preparatorio, per le modalità di presentazione delle liste e per la ripartizione dei seggi, nonché per ogni atto procedimentale e sostanziale necessario all'elezione dell'Assemblea, si applica la legge 24 gennaio 1979, n. 18, in quanto compatibile con la presente legge costituzionale.

2. In particolare, le disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, si applicano con i seguenti adattamenti:

a) ogni riferimento ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si intende riferito ai membri dell'Assemblea per la riforma della Costituzione;

b) alla circoscrizione Italia nord-occidentale sono attribuiti ventotto seggi, alla circoscrizione Italia nord-orientale diciannove seggi, alla circoscrizione Italia centrale diciannove seggi, alla circoscrizione Italia meridionale ventitré seggi e alla circoscrizione Italia insulare undici seggi. Eventuali rettifiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, secondo i criteri e le modalità previste all'articolo 2, terzo comma, della legge n. 18 del 1979;

c) ai fini della sottoscrizione delle liste, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, non si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto del medesimo articolo 12. Tre deputati o senatori, ancorché appartenenti a gruppi parlamentari diversi, sono legittimati a sottoscrivere la presentazione della lista;

d) ai fini dell'espressione del voto di preferenza, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 18 del 1979, il voto espresso senza l'indicazione di preferenza si intende attribuito al primo candidato della lista;

e) non si applicano le disposizioni in cui si fa riferimento alle istituzioni dell'Unione europea;

f) per il voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea, in luogo del titolo VI e dell'articolo 50 della legge n. 18 del 1979 si applica, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge costituzionale, la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

g) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 21, primo comma, numero 1-bis), della legge n. 18 del 1979.

TITOLO III  
ORGANIZZAZIONE E  
FUNZIONAMENTO

Art. 10.

*(Sede dell'Assemblea)*

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione tiene le sue sedute nella sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in Roma, Villa Lubin.

2. Per tutto il periodo di svolgimento dei lavori dell'Assemblea:

*a)* gli uffici e le attrezzature del CNEL sono posti al servizio dell'Assemblea delle sue Commissioni;

*b)* il CNEL pone il personale alle dipendenze funzionali della Presidenza dell'Assemblea per la riforma della Costituzione e delle sue Commissioni.

Art. 11.

*(Insediamento dell'Assemblea)*

1. La prima seduta dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, convocata dal Presidente della Repubblica, ha luogo entro trenta giorni dalla sua elezione e, all'atto dell'insediamento, è presieduta dal membro più anziano.

Art. 12.

*(Organizzazione dei lavori)*

1. L'Assemblea elegge nella prima seduta un presidente, due vicepresidenti, tre segretari e due questori; sono eletti i membri che ricevono più voti in ciascuna votazione.

2. L'Assemblea adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta. In mancanza,

per quanto compatibile, si applica il Regolamento del Senato della Repubblica.

Art. 13.

*(Commissioni)*

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione può costituire al proprio interno delle Commissioni consultive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 14.

*(Risorse finanziarie)*

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione, per lo svolgimento dei propri lavori e per le necessità funzionali dei suoi membri, si avvale delle strutture e del personale del CNEL nonché del personale messo a disposizione dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, a seguito di richiesta dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea e previa intesa coi Presidenti delle due Camere.

2. La dotazione ordinaria di bilancio è costituita da una quota non superiore al 5 per cento del bilancio di ciascuna delle Camere. La dotazione non è tratta dai bilanci delle Camere, ma messa a disposizione dal Governo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

*(Approvazione e promulgazione del testo)*

1. Il testo finale di revisione costituzionale è validamente adottato se è approvato

dall'Assemblea per la riforma della Costituzione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri; se non è raggiunta tale maggioranza, l'Assemblea è sciolta di diritto e decade.

2. Nel caso in cui il testo sia validamente adottato ai sensi del comma 1, il Presidente dell'Assemblea comunica al Presidente della Repubblica l'avvenuta approvazione della riforma costituzionale. Il Presidente della Repubblica promulga senza indugio la legge costituzionale e ne ordina l'immediata pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. L'entrata in vigore della legge costituzionale è sospesa fino al termine della legislatura.

3. Gli organi costituzionali modificati dall'Assemblea per la riforma della Costituzione decadono con la fine della legislatura. Gli organi non modificati scadono secondo i termini ordinari previsti dalla Costituzione vigente.

4. La legge di revisione costituzionale approvata dall'Assemblea non è modificabile dal Parlamento antecedentemente alla sua entrata in vigore.

#### Art. 16.

##### *(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale e dal Regolamento adottato dall'Assemblea per la riforma della Costituzione, e comunque sino all'approvazione del medesimo, si applica, in quanto compatibile, il Regolamento del Senato della Repubblica.



€ 1,00